



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
MANFREDONIA

ORDINANZA N. 28 /2018

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia:

VISTO: il Decreto legislativo 09.01.2012, n. 4;

VISTO: il D.P.R. 02 ottobre 1968, n. 1639, recante "Regolamento di esecuzione della legge 14.07.1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima" e sue successive modificazioni;

VISTO: il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006;

VISTO: l'art. 13-punto 2) del regolamento(CE) n. 1967/2006 del 21/12/2006, che vieta l'uso delle draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia dalla costa;

VISTO: il decreto in data 22 dicembre 2000 del Ministero per le Politiche Agricole, relativo alla "Modificazione al D.M. 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi";

VISTO: il Decreto Direttoriale in data 27.12.2016, recante "adozione del Piano Nazionale di Gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus spp.(Chamelea Gallina)";

VISTA: la relazione del Servizio Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Bari, assunta al protocollo in data 27.07.2018, con la quale sono state individuate e dichiarate idonee le aree di restocking di cui all'art. 4 del Decreto Direttoriale in data 27.12.2016;

VALUTATE: le ragioni di opportunità;

ORDINA

Art. 1

nell'ambito del Compartimento Marittimo di Manfredonia il prodotto sottotaglia catturato di Venus spp (chamelea gallina), potrà essere ricollocato esclusivamente nelle sottototate aree (aree di restocking):

-per le unità che sbarcano nel punto di sbarco di Punta Pietre Nere:

- a)41° 55' 03" N 15° 20' 20" E;
- b)41°55' 05" N 15° 19' 35" E;
- c)41° 55' 12" N 15° 19' 37" E;
- d)41° 55' 11" N 15° 20' 19" E.

-per le unità che sbarcano nel punto di sbarco di Capojale e Peschici:

- a)41° 55' 20" N - 15° 39' 35" E;
- b)41° 55' 35" N - 15° 38' 40" E;
- c)41° 55' 47" N - 15° 38' 47" E;
- d)41° 55' 32" N - 15° 38' 43" E.

-per le unità che sbarcano nel punto di sbarco di Manfredonia:

- a)41° 30' 10" N - 15° 55' 22" E;
- b)41° 30' 13" N - 15° 55' 31" E;
- c)41° 29' 57" N - 15° 55' 40" E;
- d)41° 29' 54" n - 15° 55' 31" E.

Art. 2

gli armatori dei motopesca autorizzati alla pesca con *draghe meccaniche comprese le turbosoffianti HMD*), dediti alla pesca di *Venus spp(chamelea gallina)* dovranno utilizzare le aree di restocking, così come individuate all'art. 2 ;

Art. 3

i contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca una diversa fattispecie illecita, saranno puniti ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 09.01.2012, n. 4, del D.M. 29.02.2012(G.U. n. 103 del 04.05.2012), del D.M. 29.02.2012(G.U. n. 105 del 07.05.2012) e degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e, ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Art. 4

per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale ed internazionale vigente citata nelle premesse.

La presente ordinanza abroga tutte le precedenti ordinanze emanate da questa Capitaneria di Porto aventi lo stesso argomento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene inserita sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/manfredonia, pubblicata all'albo di questa Autorità Marittima e diffusa attraverso gli organi di stampa locali.

Manfredonia 08.08.2018

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Silvio DEL CASALE